

Attualità

Dati in materia di antiriciclaggio: sì all'accesso delle autorità fiscali

Agenzia delle entrate e Guardia di finanza possono entrare in possesso di documenti e informazioni acquisiti dai soggetti tenuti all'obbligo dell'adeguata verifica della clientela



Nel corso del Consiglio dei ministri di ieri è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che dà attuazione alla [direttiva \(Ue\) 2016/2258](#), relativa all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

La direttiva (Ue) 2016/2258 ha modificato la precedente direttiva (Ue) 2011/16 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevedendo che per garantirne l'efficace funzionamento, gli Stati membri dispongono, per legge, l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle

informazioni previsti dagli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (Ue) 2015/849 (*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*).

L'accesso riguarda, tra l'altro:

- le misure di adeguata verifica della clientela
- le informazioni sulla titolarità effettiva di società e *trust*.

Il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva Ue 2016/2258 dalla legge di delegazione europea 2016-2017 ([legge 163/2017](#) – vedi "[Legge di delegazione europea: il testo pubblicato in Gazzetta](#)").

Il decreto legislativo approvato ieri prevede, in particolare, che i servizi di collegamento, designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell'Anagrafe tributaria o acquisiti dall'Agenzie delle entrate nel corso dell'attività di accertamento, hanno accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di *trust* e di persone giuridiche, contenuti nell'apposita sezione del registro delle imprese.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal [Dlgs 29/2014](#), per servizio di collegamento si intende qualsiasi ufficio (diverso dall'ufficio centrale di collegamento) designato per procedere a scambi diretti di informazioni finalizzati all'attuazione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Inoltre, il decreto consente all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In tal modo, si mira a garantire un più efficiente espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni.

r.fo.

pubblicato Giovedì 17 Maggio 2018
